



Diritto & Fisco



L'emendamento del governo al dl milleproroghe estende l'intervento per gli agricoltori

Trattori, bonus Irpef biennale Esteso anche al 2025. Terzo settore, esenzione Iva al 31/12

DI FRANCESCO CERISANO

Franchigia Irpef biennale per gli agricoltori. Non sarà limitata solo a quest'anno ma si estenderà anche al 2025 l'esenzione Irpef a due vie prevista dal governo per venire incontro alle proteste della categoria. Fino a 10 mila euro di reddito (comprendendo in tale soglia la somma dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali) l'esenzione Irpef sarà al 100%. Per la parte eccedente i 10 mila euro e fino a 15 mila euro l'esenzione scenderà al 50%. Sopra i 15 mila euro, i redditi dominicali e agrari degli agricoltori concorreranno alla formazione del reddito complessivo, potendo comunque beneficiare degli effetti dell'esenzione totale o parziale prevista per gli scaglioni di reddito di cui sopra. Non potranno usufruire dell'agevolazione le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che, seppur imprenditori agricoli professionali, hanno esercitato l'opzione per la tassazione dei redditi su base catastale.

E' quanto prevede l'emendamento del governo al decreto legge Milleproroghe (dl 215/2023) depositato ieri nelle commissioni affari costituzionali e bilancio della Camera.

Il bonus per gli agricoltori costerà all'erario 220 milioni di minori entrate nel 2025, di cui 207,2 a titolo di Irpef, 8,6 a titolo di addizionale regionale e 4,3 milioni a titolo di minori incassi da addizionale comunale. Nel 2026 gli effetti finanziari dell'emendamento scenderanno a 130,3 milioni di cui 118,4 milioni di minori entrate Irpef, mentre l'impatto sull'addizionale comunale scenderà da 4,3 a 3,3 milioni. Nel 2027 l'impatto della misura sarà pari a 89,8 milioni per poi azzerarsi del tutto nel 2028. Le risorse sottratte all'erario saranno recuperate nel 2025 e nel 2026 dal fondo per l'attuazione della delega fiscale. Per il 2027 la misura porterà invece una dote al fondo: nel testo si prevede un incremento di "89,9 milioni euro mediante l'utilizzo delle maggiori entrate".



L'aula della Camera

Esenzione Iva no profit fino a fine anno

Confermata l'esenzione Iva per gli enti del Terzo settore. L'emendamento a prima firma **Roberto Pella** (capogruppo di Forza Italia in commissione bilancio della Camera) che proroga fino al 31 dicembre 2024 l'esenzione Iva per gli enti del Terzo settore che diversamente sarebbe scaduta il 30 giugno di quest'anno, ha ricevuto il parere favorevole del governo e si avvia quindi verso una certa approvazione. Il nuovo regime Iva per gli enti del Terzo settore si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2025. "Il terzo settore è una ricchezza per il Paese, è un pilastro dove lo Stato non riesce o non può arrivare. Anche per questa ragione le associazioni di volontariato non possono essere trattate fiscalmente come le società a scopo di lucro, non possono né devono essere penalizzate con adempimenti burocratici gravosi", ha osservato Pella. "Per questo Forza Italia ha chiesto con un emendamento al Milleproroghe e continuerà a sostenere, insieme agli altri partiti della maggioranza, in linea con le richieste provenienti anche dall'opposizione e dalle forze sociali, la proroga all'entrata in vigore del nuovo regime Iva fino al 31 dicembre 2024". Ieri le Commissioni hanno votato fino a tarda notte gli emendamenti oggetto di accordo nella maggioranza e approvati dal governo. Il provvedimento è atteso domani dall'assemblea di Montecitorio per l'avvio della discussione generale. Prevista la richiesta del voto di fiducia. Il dl passerà quindi all'esame del Senato che dovrà convertirlo in legge entro il 28 febbraio.

OK DAL SENATO, IL TESTO VA ORA ALLA CAMERA

Primo sì al ddl Nordio: stop abuso d'ufficio e stretta su intercettazioni

DI GIOVANNI GALLI

Abolizione del reato di abuso d'ufficio e una stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni oltre a una serie di novità sulla custodia cautelare. Il Senato con 104 sì 56 no ha approvato in prima lettura il disegno di legge Nordio, contenente modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (si veda ItaliaOggi di ieri). Il provvedimento passa quindi alla Camera per la seconda lettura. I voti favorevoli sono arrivati dalla maggioranza, da Azione e da Italia viva. Contrari il Partito democratico, il Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi e Sinistra.

Abuso d'ufficio

E' l'articolo 1 del disegno di legge firmato dal Guardasigilli a contenere la modifica al codice penale più discussa del provvedimento: l'abolizione dell'abuso d'ufficio, reato commesso da chi abusa del proprio potere mentre ricopre un incarico pubblico e proprio per questo finito da anni nel mirino di sindaci e amministratori locali di tutti gli schieramenti colorati politici. Particolarmente contestato dalle opposizioni anche l'articolo 2, quello che introduce una stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni, ammessa "solo nel caso in cui il contenuto delle stesse sia stato riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento e venga utilizzato nel corso del dibattimento", si legge sul portale Altalex. Pertanto per la polizia giudiziaria sarà vietato "riportare nei verbali d'intercettazione i dati relativi a soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini", così come "per il giudice è vietato acquisire nello stralcio le registrazioni e i verbali di intercettazione che coinvolgano soggetti diversi dalle parti, salva la

dimostrazione della loro rilevanza" e pure per il pubblico ministero "è vietato indicare nella richiesta di misura cautelare i dati personali di soggetti diversi dalle parti coinvolti in conversazioni intercettate, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione. Stesso divieto è previsto per il giudice nell'ordinanza di misura cautelare".

Traffico influenze

Il disegno di legge introduce sempre all'articolo 1 una modifica al reato del traffico di influenze illecite: da un lato sono esclusi tutti casi di "millanteria", dall'altro viene aumentato il minimo della pena che sale a 1 anno e 6 mesi. Nella nuova configurazione, riporta sempre Altalex, il reato prevede "che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale debbano essere effettivamente sfruttate e non solo vantate, e debbano essere esistenti e non solo asserite". Inoltre "l'utilità data o promessa deve essere di natura economica, il denaro o altra utilità deve essere data o promessa per remunerare il pubblico ufficiale o per far realizzare al mediatore una mediazione illecita". Il testo approvato dal consiglio dei ministri a fine giugno scorso prevedeva anche una stretta sulla custodia cautelare in carcere: a stabilirla non sarà più un unico gip, ma un collegio di tre giudici. La misura resterà tuttavia "congelata" per due anni perché legata all'assunzione straordinaria di 250 nuovi magistrati. Novità anche sull'avviso di garanzia, che dovrà limitarsi a una "descrizione sommaria del fatto" e dovrà essere notificato con modalità a tutela dell'indagato. Per la pubblica accusa, inoltre, non sarà possibile ricorrere in appello contro sentenza di assoluzione per reati a citazione diretta. Infine scatta l'obbligo per il pm di "interrogatorio preventivo" prima che scatti l'arresto dell'indagato.

© Riproduzione riservata

Consulta e Corte Ue marcano insieme

DI GIOVANNI GALLI

Il controllo di costituzionalità delle leggi, di competenza della Corte costituzionale, e la verifica della compatibilità della normativa interna con il diritto UE, affidato ai giudici nazionali e alla Corte di giustizia dell'UE, non sono in contrapposizione tra di loro, ma costituiscono un concorso di rimedi giurisdizionali volti alla tutela dei diritti fondamentali. Lo ha ribadito la Corte costituzionale con la sen-

tenza n. 15 del 2024, depositata il 12 febbraio 2024, con la quale sono stati decisi un conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Udine. I giudizi nascevano da due diverse controversie in materia di discriminazione, promosse ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 presso il Tribunale di Udine.

© Riproduzione riservata